

## **BGer 5A\_459/2013 vom 11. Juli 2013**

Bundesgericht, 2013-07-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_459\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_459_2013)

FR: TF 5A\_459/2013 du 11 juillet 2013

IT: TF 5A\_459/2013 del 11 luglio 2013

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito ( art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 137 III 261 consid. 1).

#### **E. 1.1**

In concreto è attaccata la pronunzia che rinvia gli atti al Giudice di prime cure per nuovo giudizio sull'istanza di restituzione in intero relativa all'assunzione di un teste. La decisione impugnata non è perciò finale, ma incidentale, come ammesso dagli stessi ricorrenti.

#### **E. 1.2**

Un ricorso contro decisioni incidentali, notificate separatamente dal merito e che non concernono la competenza e la ricsuzione, è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ). Tale pregiudizio deve essere di natura giuridica e quindi non deve potere essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale favorevole al ricorrente. Semplici inconvenienti di fatto, come ad esempio un prolungamento dei tempi procedurali o un aumento dei costi legati alla causa, non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica ( DTF 137 III 380 consid. 1.2.1 con rinvii). Incombe al ricorrente l'onere di allegare e dimostrare che la decisione incidentale sia suscettibile di causargli un danno irreparabile, a meno che tale eventualità appaia evidente di primo acchito ( DTF 136 IV 92 consid. 4 con rinvii).

In concreto i ricorrenti si limitano a sostenere in modo apodittico che la sentenza impugnata "causa un pregiudizio (giuridico) irreparabile, in quanto non potrà comunque più - come tale - venir contestata insieme con la decisione finale". L'argomento non è però minimamente dimostrato: i ricorrenti non spiegano per quale motivo nella presente fattispecie non possa trovare applicazione l' art. 93 cpv. 3 LTF , che prevede che, se il ricorso non è ammissibile in virtù dei capoversi 1 e 2 della medesima disposizione, le decisioni incidentali possono essere impugunate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

L'esistenza di un pregiudizio di natura giuridica non è nemmeno ravvisabile. Certo, la decisione incidentale di rinvio può comportare un prolungamento della procedura, documento che tuttavia non costituisce danno irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Occorre inoltre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, in linea di principio una decisione incidentale che riguarda l'assunzione di prove non arreca all'interessato un pregiudizio di natura giuridica, atteso che è di norma possibile, ricorrendo contro la decisione finale, ottenere che la prova rifiutata a torto sia assunta oppure che la prova assunta a torto sia tolta dall'incarto (v. sentenza 5A\_163/2013 del 17 aprile 2013 consid. 1.2 con rinvii).

Facendo difetto il requisito di un pregiudizio irreparabile, un'entrata in materia in virtù dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF va pertanto esclusa.

### **E. 1.3**

Decisioni incidentali, notificate separatamente dal merito e che non concernono la competenza e la ricusazione, possono pure essere impugnate se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ). Questa possibilità non entra in linea di conto nella fattispecie - la prima delle due condizioni previste da tale norma non è in concreto palesemente data - e nemmeno i ricorrenti pretendono il contrario.

### **E. 2**

Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. Con l'evasione del ricorso la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.